

19459/12



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

opp. stato
Pia S.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 27327/2006

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 27328/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27329/2006

Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - R.G.N. 27330/2006

Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere - R.G.N. 27331/2006

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Cron. 19459

Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - Rep. 2356

Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Ud. 18/10/2012

ha pronunciato la seguente

IL CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 27327-2006 proposto da:

CARTA SATTA GIORGIO (C.F. CRTGRG37S20L885G), CARTA

SATTA ANNA GLORIA (C.F. CRTNGL64L50F952K), CARTA SATTA

AGAZZOTTI GIOVANNI (C.F. CRTGNN69B05F257),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso l'avvocato AURELI MICHELE, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati INZITARI BRUNO,

BUONTEMPI SIMONETTA, giusta procura a margine del

ricorso;

- ricorrenti -

contro

2012

1518

INTERITALIA INVESTIMENTI S.I.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA (C.F./P.I. 11226230156), in
persona del Commissario Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TONIOLO 6,
presso l'avvocato MORERA UMBERTO, rappresentata e
difesa dall'avvocato CERA MARIO, giusta procura a
margine del controricorso;

BELLUCCI MAURIZIO (C.F. BLLMRZ45R07H501P), BELLUCCI
ELENA, PAOLUZZI ROBERTA, LAURI FELICE, CARUSO ANDREA,
MARROCCO ROBERTO, FERRAZZA PAOLA, BONO GIANLUCA, DI
PASQUA MIRELLA, DI MEO ALBERTO, MARIOTTI PIERPAOLO,
CARUSO FRANZO, FARROTTI ELDA, ZOMEGNAN VANDA, FERRAZZA
LUCIANA, FIORAVANTI MARIA, DE ANGELIS NATALINA MARIA,
CIOTTI LORETA, DE ANGELIS ASTOLFO PIERINO, PAOLUZZI
ERCOLE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEPRETIS 86, presso l'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, che
li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
BONOLIS PAOLO, giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrenti -

sul ricorso 27328-2006 proposto da:

LUCCHI STEFANO (C.F. LCCSFN63P15F257S), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato
AURELI MICHELE, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati INZITARI BRUNO, BUONTEMPI



SIMONETTA, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

INTERITALIA INVESTIMENTI S.I.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA (C.F./P.I. 11226230156), in
persona del Commissario Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TONIOLO 6,
presso l'avvocato MORERA UMBERTO, rappresentata e
difesa dall'avvocato CERA MARIO, giusta procura a
margine del controricorso;

BELLUCCI MAURIZIO (C.F. BLLMRZ45R07H501P), BELLUCCI
ELENA, PAOLUZZI ROBERTA, LAURI FELICE, CARUSO ANDREA,
MARROCCO ROBERTO, FERRAZZA PAOLA, BONO GIANLUCA, DI
PASQUA MIRELLA, DI MEO ALBERTO, MARIOTTI PIERPAOLO,
CARUSO FRANZO, FARROTTI ELDA, ZOMEGNAN VANDA, FERRAZZA
LUCIANA, FIORAVANTI MARIA, DE ANGELIS NATALINA MARIA,
CIOTTI LORETA, DE ANGELIS ASTOLFO PIERINO, PAOLUZZI
ERCOLE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEPRETIS 86, presso l'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, che
li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
BONOLIS PAOLO, giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrenti-

sul ricorso 27329-2006 proposto da:

SOLA ANGELO (C.F. SLONGL21A18D599Q), elettivamente




domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato AURELI MICHELE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati INZITARI BRUNO, BUONTEMPI SIMONETTA, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

INTERITALIA INVESTIMENTI S.I.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F./P.I. 11226230156), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TONIOLO 6, presso l'avvocato MORERA UMBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato CERA MARIO, giusta procura a margine del controricorso;

BELLUCCI MAURIZIO (C.F. BLLMRZ45R07H501P), BELLUCCI ELENA, PAOLUZZI ROBERTA, LAURI FELICE, CARUSO ANDREA, MARROCCO ROBERTO, FERRAZZA PAOLA, BONO GIANLUCA, DI PASQUA MIRELLA, DI MEO ALBERTO, MARIOTTI PIERPAOLO, CARUSO FRANZO, FARROTTI ELDA, ZOMEGNAN VANDA, FERRAZZA LUCIANA, FIORAVANTI MARIA, DE ANGELIS NATALINA MARIA, CIOTTI LORETA, DE ANGELIS ASTOLFO PIERINO, PAOLUZZI ERCOLE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEPRETIS 86, presso l'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONOLIS PAOLO, giusta procura in calce al controricorso;



- controricorrenti -

sul ricorso 27330-2006 proposto da:


CAPRARI LUIGI (C.F. CPRLGU36T20H500V), MAINI NIVIA (C.F. MNANVI44A50F257L), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato AURELI MICHELE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati INZITARI BRUNO, BUONTEMPI SIMONETTA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

INTERITALIA INVESTIMENTI S.I.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F./P.I. 11226230156), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TONIOLO 6, presso l'avvocato MORERA UMBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato CERA MARIO, giusta procura a margine del controricorso;

BELLUCCI MAURIZIO (C.F. BLLMRZ45R07H501P), BELLUCCI ELENA, PAOLUZZI ROBERTA, LAURI FELICE, CARUSO ANDREA, MARROCCO ROBERTO, FERRAZZA PAOLA, BONO GIANLUCA, DI PASQUA MIRELLA, DI MEO ALBERTO, MARIOTTI PIERPAOLO, CARUSO FRANZO, FARROTTI ELDA, ZOMEGNAN VANDA, FERRAZZA LUCIANA, FIORAVANTI MARIA, DE ANGELIS NATALINA MARIA, CIOTTI LORETA, DE ANGELIS ASTOLFO PIERINO, PAOLUZZI ERCOLE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA



DEPRETIS 86, presso l'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONOLIS PAOLO, giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -


sul ricorso 27331-2006 proposto da:

VARINI ANDREA (C.F. VRNNDR41A20F257A) nella qualità di erede di ADELMA BANDIERI, MISELLI MARISA (C.F. MSLMRS46P50F257E), VARINI ALESSANDRA (C.F. VRNLSN69S44F257I), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso l'avvocato AURELI MICHELE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato INZITARI BRUNO, giusta procura in calce al ricorso;

IL CASO.it
- **ricorrenti** -
contro

INTERITALIA INVESTIMENTI S.I.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F./P.I. 11226230156), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TONIOLO 6, presso l'avvocato MORERA UMBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato CERA MARIO, giusta procura a margine del controricorso;

BELLUCCI MAURIZIO (C.F. BLLMRZ45R07H501P), BELLUCCI ELENA, PAOLUZZI ROBERTA, LAURI FELICE, CARUSO ANDREA, MARROCCO ROBERTO, FERRAZZA PAOLA, BONO GIANLUCA, DI



PASQUA MIRELLA, DI MEO ALBERTO, MARIOTTI PIERPAOLO,
CARUSO FRANZO, FARROTTI ELDA, ZOMEGNAN VANDA, FERRAZZA
LUCIANA, FIORAVANTI MARIA, DE ANGELIS NATALINA MARIA,
CIOTTI LORETA, DE ANGELIS ASTOLFO PIERINO, PAOLUZZI
ERCOLE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEPRETIS 86, presso l'avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, che
li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
BONOLIS PAOLO, giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1646/2006 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 26/06/2006;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/10/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per i ricorrenti principali, l'Avvocato BRUNO
INZITARI che ha chiesto l'accoglimento dei propri
ricorsi;

udito, per i controricorrenti BELLUCCI +ALTRI,
l'Avvocato FABRIZIO SPAGNOLO che ha chiesto il rigetto
dei ricorsi;

udito, per la controricorrente INTERITALIA S.P.A. in
L.C.A., l'Avvocato MARIO CERA che ha chiesto il
rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore



Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Con sentenza depositata in data 8.11.2001 il Tribunale di Milano accolse le distinte opposizioni (poi riunite) allo stato passivo della l.c.a. della s.p.a. "Interitalia SIM" proposte ai sensi degli artt. 209, 98 l. fall., 34 d.lgs. n. 415/1996 e 87 d.lgs. n. 385/1993 da Bandieri Adelma, Miselli Marisa, Varini Alessandra, Caprari Luigi, Maini Nivia, Sola Angelo, Lucchi Stefano, Carta Satta Giorgio, Carta Satta Anna Gloria e Carta Satta Agazzotti Giovanni.


IL TRIBUNALE, in particolare, rilevò che dalla consulenza tecnica espletata era emersa la piena corrispondenza dei titoli inventariati dal commissario liquidatore con quanti chiesti in restituzione da ciascuno degli opposenti sulla base dell'accertamento contenuto nello stato passivo, nonché la sufficienza della liquidità giacente presso depositi bancari alla sua restituzione integrale ai ricorrenti medesimi e ad altri investitori che avevano proposto analoga opposizione, irrilevanti essendo le posizioni dei restanti creditori chirografari. Condannò, quindi, la procedura alla restituzione in forma specifica dei titoli e relativi frutti nonché della liquidità più



interessi in favore di ciascuno degli opposenti, secondo le determinazioni di rispettiva spettanza, oltre le spese processuali.

Con sentenza depositata in data 26 giugno 2006 la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell'appello proposto dalla società in l.c.a., rigettò le opposizioni degli investitori e dichiarò inammissibile l'intervento spiegato da Bellucci Maurizio, Bellucci Elena, Caruso Andrea, Caruso Franzo, Ferazza Luciana, Terrazza Paola, Farrotti Elda, Paoluzzi Ercole, Paoluzzi Roberta, Bono Gianluca, Di Pasqua Mirella, Ciotti Loreta, Di Meo Alberto, De Angelis Astolfo Pierino, Fioravanti Maria, De Angelis Natalina Maria, Lauri Felice, Zomegnan Vanda, Mariotti Pierpaolo e Marrocco Roberto, nella qualità di creditori chirografari ammessi, quali intestatari di liquidità ovvero di liquidità e strumenti, al passivo dell'Interitalia Sim in liquidazione coatta amministrativa.

In sintesi, la corte di merito ha ritenuto insussistenti i presupposti per le restituzioni in natura previste dal primo comma dell'art. 91 d.lgs. n. 385/1993: non essendo stata rispettata la separazione del patrimonio della società di gestione dalle masse patrimoniali possedute dai clienti, secondo la Corte di appello, si determinava un concorso indifferenziato e promiscuo di tutti i creditori



dell'intermediario (investitori/clienti e non clienti) su di una massa attiva unica.

In tale diverso contesto, i clienti dovevano essere iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo e concorrevano con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, e per l'intero.

2.- Contro la sentenza di appello hanno proposto distinti ricorsi per cassazione (ma di identico tenore), formulando cinque motivi, Carta Satta Giorgio, Carta Satta Anna Gloria e Carta Satta Agazzotti Giovanni (R.G. 27327/2006); Lucchi Stefano (R.G. 27328/2006); Sola Angelo (R.G. 27329/2006); Caprari Luigi, Maini Nivia (R.G. 27330/2006), Miselli Marisa, Varini Alessandra e Varini Andrea, quale unico erede di Bandieri Adelma (R.G. 27331/20069).

Hanno resistito con controricorso la s.p.a. "Interitalia SIM" in l.c.a. nonché Bellucci Maurizio, Bellucci Elena, Caruso Andrea, Caruso Franzo, Ferazza Luciana, Terrazza Paola, Farrotti Elda, Paoluzzi Ercole, Paoluzzi Roberta, Bono Gianluca, Di Pasqua Mirella, Ciotti Loreta, Di Meo Alberto, De Angelis Astolfo Pierino, De Angelis Natalina Maria, Lauri Felice, Zomegnan Vanda, Mariotti Pierpaolo e Marrocco Roberto.



Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memorie.

3.- I ricorsi - proposti contro la medesima sentenza - devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

3.1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano: <<violazione e falsa applicazione dell'art. 19 D. lgs. n. 415/96 (Eurosì) ed ora 22 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), violazione e falsa applicazione degli artt. 1706, 1770, 1787 c.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo della controversia relativo alla permanenza della separazione patrimoniale malgrado i fatti di mala gestione imputabili alla responsabilità degli amministratori (in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c)>>.

Formulano il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: << affermi e dichiari l'Ecc. ma Corte di Cassazione che il principio della doppia separazione patrimoniale espresso dall'art. 19 D.Lgs. n.415/1996 e dall'art. 22 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come pure l'applicazione delle regole del mandato ovvero del deposito applicabili rispetto al rapporto instaurato dal cliente con l'intermediario finanziario cui abbia affidato i propri beni per effettuare operazioni di investimento, impongono che i clienti dell'intermediario finanziario sono



proprietari dei titoli e delle liquidità di loro pertinenza, in quanto gli strumenti finanziari e le liquidità affidati all'intermediario costituiscono patrimonio separato della clientela a tutti gli effetti e quindi non suscettibile di essere destinato alla soddisfazione dei creditori dell'intermediario finanziario; pertanto, i beni che siano comunque rinvenuti nel patrimonio separato della clientela devono essere in ogni caso restituiti ai clienti in quanto una volta che sia stato accertato (come è avvenuto nel presente giudizio) che tali strumenti finanziari e liquidità esistono e possono essere restituiti nelle quantità in cui sono stati rinvenuti, non sono di ostacolo le responsabilità degli amministratori per il comportamento tenuto nella gestione della società>>.

Quale sintesi del fatto controverso rilevante ex art. 366 bis c.p.c. quanto al profilo del vizio di motivazione denunciato, i ricorrenti evidenziano <<l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello di Milano laddove, alle p. 5 ss. della motivazione, pur riconoscendo l'applicabilità al caso di specie dei principi inderogabili in materia di separazione patrimoniale del patrimonio della clientela presso la SIM - già imposto nella materia dall'articolo 8, secondo comma, L. n. 1/1991 e poi sancito dall'art. 19 del



D.Lgs. n. 415/1996 (cd. Eurosim, in vigore all'epoca dei fatti di causa) e confermato infine dall'art. 22 del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U. Intermediari Finanziari o T.U.F.) ha poi immotivatamente ritenuto che il malgoverno della società e la scorretta amministrazione si risolve sempre necessariamente nella confusione patrimoniale la quale sarebbe appunto un evento di per sé designante modalità multiformi di malgoverno>>.

3.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano: <<violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), nonché motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo della controversia relativo al riconoscimento del diritto alla restituzione in favore di coloro che risultino clienti alla data della liquidazione coatta amministrativa e rivendichino il diritto alla restituzione di titoli materialmente presenti nel patrimonio della SIM (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)>>.

Formulano il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: <<afferma e dichiara l'Ecc.ma Corte di Cassazione che il principio della separazione patrimoniale espresso dall'art. 19 D.Lgs. n. 415/1996 e dall'art. 22 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 comporta che nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario, i



beni costituenti il patrimonio separato della clientela sono sottratti alla liquidazione concorsuale e quindi gli strumenti finanziari e la liquidità che sia possibile rinvenire nel patrimonio separato (sulla base delle risultanze contabili dell'intermediario e sulla base di ogni altro elemento che permetta di riferire liquidità e strumenti finanziari alla clientela) devono essere restituiti ai sensi dell'art. 91, primo e secondo comma, T.U.B., mentre l'ipotesi di concorso indifferenziato, di cui all'art. 91, terzo comma, T.U.B. è ipotesi residuale comunque dettata nell'interesse della clientela in quanto riconosce il diritto della clientela a soddisfarsi sul patrimonio dell'intermediario in concorso con i creditori dell'intermediario>>.


3.3.- Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano: <<omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativo alla mancata valutazione dell'avvenuto accertamento pacificamente riconosciuto da entrambe le parti e confermato dalla CTU dell'esistenza dei titoli e delle liquidità della clientela separate dal patrimonio della SIM e dell'individuazione della carenza di titoli e di liquidità in misura precisamente determinata e del tutto



parziale e pienamente riscontrata dall'accertamento svolto (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.)>>.

3.4.- Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano: <<violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), come pure degli artt. 98 e 103 l.fall., degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. in relazione al giudicato endofallimentare, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo della controversia relativo alla formazione del giudicato endofallimentare rispetto alla posizione dei clienti collocati dal Commissario in via chirografaria che non hanno svolto opposizione e quindi non hanno rivendicato il diritto alla restituzione di titoli materialmente presenti presso la SIM (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)>>.

Formulano il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: <<affermi e dichiaro l'Ecc.ma Corte di Cassazione che allorquando il diritto del cliente dell'intermediario finanziario alla restituzione degli strumenti finanziari venga riconosciuto in forza della sentenza di accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta ai sensi degli artt. 57 T.U.F., 87 T.U.B., 98 e 103 l.fall., l'applicazione del disposto dell'art. 91, secondo comma, T.U.B., nella parte in cui riconosce la restituzione ai



clienti in misura proporzionale al diritto ammesso allo stato passivo, comporta che, se pure la quantità dei titoli rinvenuti nel patrimonio separato sia inferiore a quella che sarebbe necessaria per la restituzione a tutti i clienti dell'intermediario finanziario, i clienti oppositori cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione abbia riconosciuto il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 91, secondo comma, T.U.B., possano conseguire la soddisfazione per intero del loro diritto alla restituzione in quanto essi a causa dell'acquiescenza prestata dagli altri clienti concorrenti, non subiscono il concorso appunto degli altri clienti, i quali, per non aver presentato opposizione allo stato passivo e per avere prestato acquiescenza al provvedimento di ammissione al chirografo del Commissario, vedono definitivamente accertato il loro diritto quale credito chirografario per effetto del formarsi del giudicato endofallimentare>>.

3.5.- Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: <<violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione al capo di sentenza che non ha disposto la condanna alle spese della parte interveniente totalmente soccombente (in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)>>.



Formulano il seguente quesito: <<affermi e dichiaro l'Ecc.ma Corte di Cassazione che non può farsi luogo alla compensazione delle spese di lite quando una delle parti sia totalmente soccombente e la compensazione, malgrado il generico riferimento a giusti motivi, appaia immotivata alla stregua delle difese e delle risultanze di causa>>.


4.- I ricorsi - i cui primi quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione - devono essere rigettati.

I ricorrenti hanno appuntato la censura motivazionale di cui al primo motivo nei confronti della parte della motivazione della sentenza impugnata che evidenzia la situazione storica di scorretta amministrazione a vari livelli accertata nella gestione della SIM da parte degli amministratori nel mentre omettono di considerare che la corte del merito ha concretamente accertato in fatto l'avvenuta violazione del principio di doppia separazione. Invero, la corte del merito ha esattamente rilevato che tale ultimo principio, sancito dall'art. 22 T.U.F., con le conseguenze di cui all'art. 91 T.U.B., non consiste e non si esaurisce <<nella mera sussistenza di distinzioni contabili e di ordine formale in sè idonee ad attestare le posizioni dei clienti, e di ciascuno di essi in particolare, poiché una condizione siffatta, quand'anche in



apparenza riscontrabile in tutto od in parte, ben può in realtà sottendere una gestione nient'affatto corrispondente, e prestarsi piuttosto a mascherare il compimento, nella concreta conduzione operativa di poi accertatasi, di atti di commistione fra le disponibilità relative ai singoli investitori, ovvero indebite utilizzazioni di loro titoli e/o denaro, e più in generale operazioni di confusione patrimoniale attuate in trasgressione della discriminante enunciata dal legislatore>>.

In altri termini, il giudice del merito ha rilevato che quel principio, pur <<in presenza di distinti conti di deposito di rispettiva spettanza dell'impresa intermediaria di investimento e della clientela, esige che i servizi in correlazione prestati siano stati nella loro effettività sostanziale denotati da regole conformi>> e, per contro, nella concreta fattispecie vi era stata violazione del principio stesso, avendo la SIM, nella gestione e custodia dei fondi affidatile, <<coinvolto ed interessato senza distinzione il patrimonio societario quanto i patrimoni, in genere, della clientela, tant'è che disponibilità proprie dell'impresa d'investimento erano state distratte in favore di taluni clienti, e che si erano altresì compiute, in




particolare, illecite commistioni e distrazioni di fondi in danno dei patrimoni di singoli investitori>>.

Non sussiste, dunque, il vizio di motivazione denunciato né è ravvisabile la violazione o falsa applicazione dell'art. 22 T.U.F., il quale, dopo avere nel primo comma sancito la separazione dei patrimoni dei singoli clienti e di quello dell'intermediario finanziario e nel secondo comma vietato le compensazioni, prevede, nel terzo comma, che, salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la società di gestione del risparmio, l'intermediario finanziario e le banche non possono <<utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse detenuti a qualsiasi titolo>> e <<non possono inoltre utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo>>.

La violazione di tali precetti non solo è sanzionata penalmente, ma rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 91 T.U.B., essendo le predette disposizioni dirette a presidiare la separazione sia giuridica che materiale dei beni di pertinenza della clientela, così come ha correttamente ritenuto la corte di merito.

Invero, l'art. 64 d.lgs. 415/96 ha sostituito l'art. 91 del T.U. (385/1993) bancario con il seguente:



"Art. 91 (Restituzioni e riparti). -- 1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonchè degli strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/22/CEE; e, secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria che abbia preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate all'art. 111, comma primo, n. 1) della legge fallimentare.

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della



clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'art. 111, comma 1, n. 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.>>.

Come ha rilevato la migliore dottrina, la seconda delle due ipotesi «estreme» possibili disciplinate dalla disposizione in esame consiste in ciò, che gli strumenti finanziari oggetto dei diritti di restituzione iscritti nella sezione separata dello stato passivo, previsti dall'art. 86, comma 6°, seconda - parte, T.U.B., non siano distinguibili da quelli, dello stesso genere, facenti parte del patrimonio della banca, e tanto meno - ovviamente - siano distinguibili nei rapporti tra i singoli pretendenti e in tale ipotesi nessuna forma di «restituzione» è possibile né in favore di singoli rivendicanti, né in favore di una classe di creditori «distinta» rispetto ai titolari di pretese aventi ad oggetto una somma di danaro.

Invero, alla categoria speciale dei «clienti iscritti nella sezione separata dello stato passivo» non corrisponderebbe



in fatto (con sufficiente certezza) alcun bene soggetto ad una disciplina diversa da quella concernente in via generale il patrimonio del debitore assoggettato a procedura concorsuale. Da ciò deriva che su detto patrimonio si deve semplicemente aprire il concorso dei creditori nei termini tradizionali, e le pretese «restitutorie» dei clienti iscritti nella sezione separata dello stato passivo concorreranno, convertiti in crediti pecuniari, sul ricavato dalla liquidazione dell'attivo - ivi compresi gli strumenti finanziari «indistintamente» attribuiti al patrimonio dell'intermediario bancario - come creditori chirografari. Ciò è quel che dispone l'art. 91, comma 3° T.U., per l'ipotesi in cui «non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti» (ovvero per la parte dei diritti alla restituzione rimasta comunque insoddisfatta): di tale previsione - si è rilevato - non vi sarebbe stata necessità di una esplicita menzione, poiché nessun effetto di diverso tipo avrebbe potuto essere ricollegato all'ipotesi nella quale l'intermediario «<avesse disperso, od avesse "commisto" ai propri, senza possibilità di re-individuazione e di separazione, beni "di pertinenza" dei clienti>>».

La giurisprudenza di questa Corte invocata dai ricorrenti non giova certamente alla loro tesi.



Invero, già con la sentenza n. 7878 del 2006 questa Sezione ha puntualizzato (conformemente alle conclusioni della dottrina innanzi richiamata) che oggi l'utilizzabilità del principio di proporzionalità è stata introdotta dalla legislazione di riforma dei mercati finanziari, a cominciare dal d. legis. n. 415/1996 (art. 34) e dal successivo t.u. finanza (art. 57). Questa più recente normativa ha infatti previsto, mediante il rinvio operato alle disposizioni dell'art. 91 del t.u. bancario (d. legis. 1° 9.1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) in tema di restituzioni e riparti nelle procedure di liquidazione coatta, che, se risulti essere stata rispettata la separazione del patrimonio della banca (e dunque dell'intermediario) da quello dei clienti, ma non anche la separazione dei patrimoni dei clienti tra loro, e non vi sia capienza sufficiente per assicurare le restituzioni in favore di tutti costoro, la soddisfazione delle loro ragioni avviene in misura proporzionale (art. 91, comma 2°, t.u. bancario).

L'art. 91, comma 3°, del t.u. bancario ulteriormente prevede che i clienti, benché in via di principio pur sempre distinti dai creditori dell'intermediario e perciò iscritti in una sezione separata dello stato passivo, concorrono con detti creditori per l'intero se non sia



stata rispettata la separazione del loro patrimonio da quello dell'intermediario, ovvero per la parte dei loro diritti rimasti eventualmente insoddisfatti nel caso di mancata separazione reciproca dei patrimoni di ciascun cliente già descritta nel comma precedente. Peraltro, << ... può accadere, ovviamente, che le suaccennate regole di separazione dei patrimoni non trovino rispondenza nella realtà, perché, ad esempio, l'intermediario ha in tutto o in parte irrimediabilmente confuso il proprio patrimonio con quello gestito per conto dei clienti o ha comunque sottratto un certo numero di beni o valori ad essi spettanti, rendendone di fatto impossibile la restituzione. Nel qual caso è giocoforza ammettere che ai clienti altro non residua che un diritto di credito nei confronti dell'intermediario medesimo, credito in quanto tale destinato a concorrere con gli altri crediti vantati da terzi verso quest'ultimo. Allo stesso modo, quando sia stata violata la regola della separazione reciproca dei patrimoni dei singoli clienti, e ne sia derivata l'impossibilità di distinguere beni o valori monetari specificamente appartenenti all'uno o all'altro di essi, si pone il rapporto tra le concorrenti pretese di costoro sul patrimonio (separato da quello dell'intermediario, e tuttavia) indiviso, nel caso in cui tale patrimonio si



riveli insufficiente a consentire la restituzione a tutti gli aventi diritto: di talché un'eventuale situazione d'incapienza necessariamente sarà destinata a riflettersi in misura proporzionale sulle ragioni degli anzidetti clienti>> (Sez. 1, Sentenza n. 7878 del 2006).

La pronuncia ora richiamata si riferiva, peraltro, a fattispecie nella quale il patrimonio della SIM era sufficiente per far fronte al rimborso di tutti i clienti ed è ipotesi del tutto diversa dalla concreta fattispecie.

Una volta accertata la confusione dei patrimoni - della SIM e dei clienti - anche perché <<disponibilità proprie dell'impresa d'investimento erano state distratte in favore di taluni clienti, e che si erano altresì compiute, in particolare, illecite commistioni e distrazioni di fondi in danno dei patrimoni di singoli investitori>> (v. sent. impugnata), diveniva del tutto irrilevante la circostanza che nei conti intestati ai clienti fossero stati rinvenuti titoli materialmente esistenti.

Dunque, la corte del merito non ha erroneamente equiparato <<confusione patrimoniale e malgoverno>> - come sostenuto dai ricorrenti - né ha violato l'art. 22 T.U.F.

Con il ricorso si prospetta - inammissibilmente - una diversa valutazione del fatto accertato dalla corte di merito (secondo la quale vi è stata confusione di



patrimoni, dei clienti e della SIM) e sono richiamate risultanze della ctu alla stregua di una lettura diversa da quella fatta propria dai giudici del merito, cui si imputa - testualmente - un <<travisamento del fatto>> (v. 3° motivo, quart'ultimo capoverso) non censurabile in sede di legittimità.

Le censure - in questa parte - sono dunque inammissibili.

Peraltro, il terzo motivo - con il quale è denunciato vizio di motivazione - è privo della sintesi conclusiva del fatto controverso ex art. 366 bis c.p.c. Sì che ricorre una duplice causa di inammissibilità: per essere versata in fatto la censura e per non avere il motivo rispettato la forma prescritta dall'art. 366 bis c.p.c. Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l'omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della




sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonché le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all'esito di un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all'osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonché sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l'illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. sentenza, S.U., n. 16528/2008).

Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e ciò rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del provvedimento impugnato.



Quanto, infine, al quarto motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che nell'applicazione del disposto dell'art. 91, secondo comma, T.U.B., ai fini della restituzione ai clienti in misura proporzionale al diritto ammesso allo stato passivo, se pure la quantità dei titoli rinvenuti nel patrimonio separato sia inferiore a quella che sarebbe necessaria per la restituzione a tutti i clienti dell'intermediario finanziario, occorra tenere conto dei soli clienti oppositori, senza possibilità di valutazione del diritto alla restituzione dei clienti che abbiano prestato acquiescenza all'esclusione della restituzione, appare evidente che il quesito presupponga che si verta in ipotesi di rispettata separazione patrimoniale tra clienti e intermediario e di confusione soltanto tra i patrimoni dei clienti, perché solo allora è applicabile l'attribuzione proporzionale di cui al secondo comma dell'art. 91.

Per contro, si è innanzi evidenziato che, per l'accertata violazione del principio di doppia separazione, la norma applicabile nella concreta fattispecie - e correttamente applicata dalla corte di merito, diversamente dal tribunale, che l'ha ritenuta irrilevante perché "di natura procedimentale" (v. memoria ricorrenti pag. 25) - è quella di cui al terzo comma dell'art. 91 T.U.B., sì che il motivo



appare del tutto aspecifico rispetto alla motivazione della decisione impugnata, riferendosi a norma non applicabile nella situazione di fatto accertata dai giudici del merito. Infine, quanto all'ultimo motivo - relativo alle spese - va ricordato che nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle



rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Sez. Unite, n. 20598/2008).


La sentenza impugnata ha menzionato le numerose pronunce rese nella stessa procedura di l.c.a. in senso sfavorevole agli attuali ricorrenti e, inoltre, dalla medesima pronuncia è dato evincere il pregiudizio che l'accoglimento delle pretese dei ricorrenti avrebbe determinato a danno degli intervenienti. Si che appare osservato l'obbligo di motivazione nei sensi sopra precisati.

I ricorsi - riuniti - devono essere, dunque, rigettati.

Le spese del giudizio di legittimità - nella misura indicata in dispositivo - vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti.

P.Q.M.


La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in euro 25.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi in favore della procedura di liquidazione coatta, e in euro 25.200,00 di cui euro 200,00



per esborsi in favore dei rimanenti resistenti, il tutto oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera e di consiglio del 18 ottobre 2012

Il consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

9 NOV 2012

IL CANCELLIERE
Anita Bianchi

IL CASO.it